

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5260

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREOLI, TESINI, TASSONE, CACCIA, AGRUSTI,  
ARTESE, BISAGNO, CICCARDINI, LUSETTI, MELELEO,  
PERRONE, PISANU, RABINO, RIVERA, SAVIO, STE-  
GAGNINI, ZAMBERLETTI, ZOPPI, ZOLLA, SARETTA**

*Presentata il 21 novembre 1990*

### Ordinamento delle scuole militari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le scuole militari hanno pure nel nostro Paese una loro autentica e gloriosa tradizione culturale e militare. Venne fondata infatti la « Nunziatella », a Napoli, già nel 1787, da parte del re Ferdinando di Borbone.

Nel corso della sua plurisecolare esistenza quella scuola venne poi illustrata da docenti della fama di Francesco De Sanctis, mentre gli allievi, per loro conto, dopo aver partecipato agli avvenimenti della Repubblica partenopea e del nostro Risorgimento, si distinsero in seguito nei quadri delle forze armate dello Stato unitario italiano.

La fondazione di scuole militari, come di accademie, appare oggi a noi come una eredità rilevante del settecento europeo, poiché essa precocemente significò,

per il reclutamento e per la formazione degli ufficiali, un affrancamento da ineterati privilegi di nascita, quando questi non si accompagnavano a consistenti qualità personali, di vivace intelligenza, di coraggio, di forte carattere, di saldezza morale.

Il nostro Paese vive oggi un momento politico di grande importanza per il nostro futuro, a ragione dei cambiamenti affascinanti che si avverano nel quadro politico internazionale con una cadenza che appare progressivamente più frequente e più incisiva.

Eppure l'evoluzione in corso non lascia presagire una sorta di inutilità delle scuole militari, ma, piuttosto impone un loro potenziamento, per compiti nuovi, più adeguati alla realtà presente e futura.

Già nel corso dell'indagine conoscitiva parlamentare per la definizione del nuovo modello di difesa, che dovrà perseguire la nostra Repubblica, traspare limpidamente l'importanza del processo formativo. Tale problematica apparirà indubbiamente tanto più complessa se si bada alla concezione di forze armate non estranee al tessuto sociale nazionale, neppure dedite ad un uso rozzo e massiccio della forza militare, senza tenere in alcun conto, poi, il funzionamento dell'amministrazione statale, gli indirizzi seguiti nella politica estera né le potenzialità economiche e produttive del Paese.

Le vicende prima accennate, della politica europea, fanno ritenere scontato un doveroso e più impegnativo ruolo internazionale del nostro Paese, in Europa e nel bacino mediterraneo in primo luogo.

Per questi compiti saranno richiesti quadri operativi e dirigenziali, non soltanto militari in senso stretto, dotati di preparazione insieme profonda e duttile, privata di chiusure provincialistiche, aperta alle esigenze della efficienza, e versatile ed agile.

La proposta di legge che sottoponiamo all'approvazione dei colleghi, avvalendosi della possibilità del decentramento e della sperimentazione, vorrebbe avviare una siffatta evoluzione nella formazione educativa degli ufficiali per le diverse forze armate e di quadri dirigenti disponibili anche per ministeri non militari in senso tecnico, ma che pure concorrono variamente a disegnare l'immagine che il Paese offre di sé al mondo.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, confidiamo in un vostro sollecito e fattivo consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le scuole militari sono istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gestiti dalle rispettive Forze armate, aventi lo scopo di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani.

2. Le scuole militari sono dotate di autonomia patrimoniale e di personalità giuridica.

## ART. 2.

1. Sono organi della scuola militare:

- a) il comandante, preside;
- b) il comandante del battaglione allievi;
- c) il vicepresidente della scuola;
- d) il consiglio di amministrazione;
- e) il collegio di vigilanza.

2. Il comandante è il capo della scuola militare e ne assume la rappresentanza legale. Egli sovrintende al buon andamento educativo, didattico ed amministrativo, è preside della scuola secondaria annessa alla scuola militare, presiede il consiglio di amministrazione ed il collegio di vigilanza e cura l'esecuzione delle deliberazioni del detto consiglio, svolge le funzioni che gli sono affidate da leggi e regolamenti.

3. Il comandante del battaglione allievi coadiuva il comandante della scuola in tutte le attribuzioni riguardanti il funzionamento della scuola militare e lo sostituisce in caso di impedimento e di assenza.

4. Il vice-preside coadiuva il comandante della scuola militare nelle attribuzioni pertinenti all'ufficio di direzione

della scuola secondaria annessa alla scuola militare. Esso viene nominato per un triennio dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del comandante della scuola, scelto tra docenti universitari di ruolo, presidi di scuola secondaria statale oppure esperti di comprovata esperienza.

5. L'amministrazione della scuola militare è affidata ad un consiglio di amministrazione composto:

a) dal comandante della scuola militare, presidente;

b) da due delegati, uno del sindaco e l'altro del presidente della giunta regionale del luogo dove ha sede la scuola militare;

c) da una persona nominata dal Ministro della difesa;

d) da una persona nominata dal Ministro della pubblica istruzione;

e) da una persona nominata dal Ministro delle finanze;

f) dai rappresentanti di enti o di associazioni, di diritto privato o di diritto pubblico, che concorrono al bilancio della scuola militare con un contributo di almeno 200 milioni di lire per un triennio.

6. Il consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio preventivo, autorizza il comandante della scuola a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'istituto ed alla conservazione ed all'incremento del suo patrimonio.

7. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

8. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi motivi con decreto del Presidente della Repubblica: in tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

9. Il collegio di vigilanza è composto dal comandante che lo presiede, dal comandante del battaglione allievi, dal vicepresidente, da un consigliere delegato dal consiglio di amministrazione e da due rappresentanti delle famiglie degli allievi, residenti nella città, che è sede dell'istituto. Il collegio è convocato almeno una volta al mese, per essere consultato sull'andamento disciplinare, educativo e morale dell'istituto.

#### ART. 3.

1. Il personale militare amministrativo, tecnico e di servizio, viene fornito dal Ministero della difesa.

2. Per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di regola dispongono di ruoli organici di professori. Il personale insegnante delle scuole militari ha lo *status* del personale docente della scuola statale.

3. Qualora esigenze di funzionamento lo richiedano, i comandanti delle scuole militari possono proporre di affidare insegnamenti a docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, comandati secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

4. I docenti di ruolo e supplenti, che consentono di svolgere attività educative non previste come obbligatorie dalla legislazione vigente per l'istruzione secondaria, percepiscono una indennità aggiuntiva non pensionabile nei limiti delle disponibilità di bilancio della scuola militare.

5. Per l'organizzazione di attività educative da svolgere all'interno della scuola militare il consiglio di amministrazione stanziava in bilancio le somme necessarie. Per queste finalità il consiglio di amministrazione assume, mediante contratti di diritto privato, istruttori, psicologi, assistenti, lettori di lingua straniera, docenti di grado universitario, secondo le tipologie più convenienti per l'espletamento dei programmi educativi programmati.

## ART. 4.

1. Le ammissioni alle scuole militari avvengono per concorso, previo accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali di idoneità secondo le modalità stabilite dal Ministro della difesa con proprio regolamento. Le prove di concorso vengono svolte presso la scuola militare, alla quale il candidato ha presentato la domanda.

2. Gli allievi ammessi alle scuole militari soggiacciono a tutte le norme che regolano la vita interna dell'istituto.

3. All'atto di ammissione della scuola militare tutti gli allievi contraggono arruolamento volontario con ferma iniziale di un anno rinnovabile con successiva rafferma annuale, al fine di completare il corso di studi prescelto.

4. Durante l'arruolamento volontario gli allievi percepiscono il soldo stabilito dalla legge. Gli allievi che nel corso degli studi abbiano compiuto almeno 24 mesi di arruolamento volontario sono esonerati dall'obbligo di leva.

5. Il consiglio di amministrazione stabilisce l'ammontare della retta annuale comprensiva dei costi di tutti i servizi fruiti dalla scuola militare, tranne il corrispettivo delle tasse scolastiche per l'istruzione secondaria impartita nella scuola.

6. Il Ministero della difesa ed il Ministero della pubblica istruzione, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci, istituiscono borse di studio da assegnare agli allievi privi di risorse economiche sufficienti a sostenere in tutto o in parte l'ammontare delle rette.

7. Il Ministro della difesa determina le condizioni e le procedure per l'ammissione alle scuole militari di cittadini di altri Paesi.

## ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, con proprio regolamento, definisce i principi morali e civili che orientano la formazione personale degli allievi delle scuole militari e precisa le norme comportamentali che

gli allievi devono osservare all'interno ed all'esterno dell'istituto per tutta la durata del corso.

2. La domanda di ammissione alla scuola impegna la famiglia dell'allievo all'accettazione dei principi educativi delle scuole militari e comporta pertanto la loro attiva collaborazione per il perseguimento delle finalità proposte dalle scuole militari.

#### ART. 6.

1. Gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado annessi alle scuole militari sono assimilati alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e pertanto attuano per gli studi degli allievi un indirizzo politico-militare.

2. Il *curriculum studiorum* perseguito nelle scuole militari deve prevedere una estesa integrazione per il liceo tra gli attuali indirizzi classico e scientifico; le scuole militari, tenuto conto del *curriculum studiorum* stabilito, provvedono ad impartire in sede altri insegnamenti complementari rispetto al corso scolastico e tra questi, particolarmente, quelli di lingue straniere europee ed extraeuropee, di economia politica, di storia politica e militare. Le attività di formazione integrativa devono essere previste nello statuto di cui all'articolo 8.

#### ART. 7.

1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con apposito decreto legislativo da emanarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri di cui alla presente legge, determina:

a) le materie e gli orari di insegnamento;

b) le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti;

c) le prove di esame di maturità;

d) la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 vengono determinati la composizione ed i poteri del collegio dei docenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, tenendo conto dei caratteri specifici delle scuole militari.

3. È costituito un comitato tecnico-scientifico composto:

a) da tre membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

b) da due membri nominati dal Ministro della difesa;

c) da un membro nominato dal Ministro degli affari esteri;

d) da un membro nominato dal Ministro dell'interno;

e) da un membro nominato dal Ministro delle finanze.

4. Il comitato è presieduto da un delegato del Ministro della pubblica istruzione.

5. Il comitato è preposto alla sorveglianza delle scuole militari, elabora proposte e suggerimenti da proporre al Governo, cura la redazione di una relazione annuale sullo stato delle scuole militari che il Governo provvede a far conoscere al Parlamento.

#### ART. 8.

1. Le scuole militari, entro tre mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione, deliberano il proprio statuto per la programmazione delle diverse finalità, per il funzionamento e per la gestione amministrativa contabile dell'istituto.

2. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Lo statuto può venire modificato in tutto o in parte dopo almeno tre anni dalla sua entrata in vigore.